

ATTO COSTITUTIVO
Associazione Culturale e di Promozione Sociale LuVI

Il giorno 18 mese ottobre alle ore 11.30 in Milano, Piazza Mirabello n. 2, presso lo Studio Bellavite Penegini, si riuniscono per costituire un'Associazione Culturale e di Promozione Sociale i seguenti signori:

- Bruno Guido Carlo Andreoni, nato a Milano (MI) il 26/10/1946, residente a MILANO (MI), Via Cascina Bianca n.8/2, C.F.: NDR BNG 46R26 F205R, CI: AS 6195632. mail: bruno.andreoni@fondazioneLuVI.org;
- Arrigo Andreoni, nato a Casorate Primo (PV) il 05/02/1944 residente a MILANO (MI), Corso Sempione n.8 C.F.: NDR RRG 44B05 B988H, CI: 1540818AA, Email: arrigo@davimar.it;
- Laura Maria Celeste Andreoni, nata a Milano (MI) il 05/05/1950, residente a MILANO (MI), Via Arona n. 8 C.F.: NDR LMR 50E45 F205J, CI: AV 0260090 mail: laura.andreoni@libero.it;
- Andreoni Anna, nata a Milano (MI) il 27/10/1986, residente in Milano (MI), Via Cascina Bianca n.8/2, C.F. NDRNNA86R67F205N, CI: CA48507AE, mail : anna.andreoni4@gmail.com;
- Filippo Bellavite Pellegrini, nato a Milano 10/02/1971, residente in Milano (MI), Via Lazzaro Spallanzani 16, C.F.: BLL FPP 71B10 F205D, CI:1520287AA, mail: filippo.bellavite@studiobellavite.it;

I presenti Soci Fondatori chiamano a presiedere la riunione il Signor Bruno Andreoni il quale a sua volta nomina segretario il Sig. Filippo Bellavite Pellegrini, che accetta.

Il Presidente illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione dell'Associazione.

I presenti Soci Fondatori stabiliscono che venga attribuito lo status di Socio Fondatore anche ai seguenti signori, non presenti all'atto costitutivo, ma partecipi all'ideazione del progetto:

- Pellegrini Cinzia, nata ad Abbiategrasso (MI) il 16/02/1965, residente ad Abbiategrasso (MI), Via Binda Alfredo n. 2/C, C.F.: PLL CNZ 65B56 A010E, CI: AV 3769803, Email: cinzia.pellegrini@ieo.it;
- Maria Sabatina Blasucci, nata a Milano il 28/04/1948, residente a Milano, Via Moncucco n. 28, C.F.:BLS MSB 48D68 F205Q, CI: AX 2956126, Email: t.blasucci@fastwebnet.it;

Dopo aver presentato lo Statuto dell'Associazione ed aver discusso ampiamente sulle finalità dell'Associazione i signori suddetti convengono quanto segue:

- è costituita un'Associazione Culturale e di Promozione Sociale denominata "Associazione LuVI.";
- l'Associazione ha sede legale in Milano, Via Giuseppe Ripamonti 428;
- Scopo dell'Associazione è:

a) concretizzare nell'esperienza associativa i valori culturali e di solidarietà che hanno caratterizzato l'esperienza di Fondazione LuVI;

- b) curare la formazione e l'aggiornamento dei proprio soci sui temi dell'assistenza sociale e sociosanitaria;
 - c) realizzare azioni di scambio interIstituzionale e favorire percorsi di orientamento al volontariato;
 - d) sostenere progetti connessi alla problematica della Cura dignitosa".
- l'Associazione non ha scopo di lucro;
 - Il primo esercizio termina al 31/12/2018.

Il Presidente dà inoltre lettura della dichiarazione di Intenti e dello Statuto (allegato A), che vengono approvati all'unanimità.

I presenti eleggono quali membri del primo Consiglio Direttivo, che resteranno in carica fino al termine previsto dall'art. 10 dello Statuto i seguenti signori:

Bruno Guido Carlo Andreoni	Presidente
Anna Andreoni	Vice Presidente
Maria Sabatina Blasucci	Consigliere
Cinzia Pellegrini	Consigliere



Si stabilisce che la quota associativa per l'anno in corso sia pari ad euro 20,00

Milano, 18/10/2017

Il Presidente

Bruno Andreoni

Bruno Guido Carlo Andreoni



Il Segretario

Filippo Bellavite Pellegrini

Filippo Bellavite Pellegrini

Allegati:

Allegato A) Statuto Associativo

AGENZIA DELLE ENTRATE
DP I MILANO - UT Milano 1



Registrato in data 26/10/17 al n. 3 8860
Con € 200,00 (DUECENTO/00) #

Per DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE
Olga Ripo Lotti

IL FUNZIONARIO
Michele PASCALICCHIO (*)
(*) finno su delega del Direttore provinciale Lotti

STATUTO dell'ASSOCIAZIONE CULTURALE e di PROMOZIONE SOCIALE

"Associazione LuVI APS"

Art. 1 - Denominazione

1. È costituita un'Associazione Culturale e di Promozione Sociale denominata **"Associazione LuVI"**.
2. L'Associazione Culturale "Associazione LuVI" non ha scopo di lucro e rientra tra le Associazioni di Promozione sociale di cui all'art. 35 e seguenti del D.Lgs. 117/2017, Codice del terzo Settore. Essa è retta dal presente statuto, ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, e dalle vigenti norme di legge in materia.
3. Dal momento dell'iscrizione nel registro unico del terzo settore, settore associazioni di promozione sociale, l'Associazione si obbliga all'uso dell'acronimo APS all'interno della propria denominazione sociale in conformità con le previsioni dell'art. 35 del D. Lgs 117/2017.

Art. 2- Sede

1. L'associazione ha la propria sede legale in Milano. Lo spostamento della stessa all'interno del territorio comunale non dà luogo a modifica dello Statuto.
2. La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

Art. 3

Scopi e Finalità

1. L'associazione si fa portatrice delle finalità e i valori che hanno ispirato la costituzione e la realizzazione delle attività della Fondazione LuVi, persegue i seguenti scopi finalizzati allo svolgimento di attività di utilità sociale a favore di propri associati o di terzi mediante la promozione e la diffusione di attività culturali, con particolare riferimento alle previsioni dell'art. 5, comma 1, lettera d), del CTS ovvero: "educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa";

Nella realizzazione delle finalità associative, l'Associazione si propone, in particolare, di:

- a) concretizzare nell'esperienza associativa i valori culturali e di solidarietà che hanno caratterizzato l'esperienza di Fondazione LuVi;
- b) curare la formazione e l'aggiornamento dei propri soci sui temi dell'assistenza sociale e sociosanitaria;

- c) realizzare azioni di scambio interIstituzionale e favorire percorsi di orientamento al volontariato;
- d) sostenere progetti connessi alla problematica della Cura dignitosa.

- 2. L'associazione potrà svolgere attività diverse, connesse strumentali al raggiungimento degli scopi sociali.
- 3. Per il perseguimento delle proprie finalità, l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati.

Art. 4

a. Soci

- 1. Possono essere soci tutti i cittadini italiani o stranieri residenti in Italia, nonché società ed enti pubblici e privati italiani e stranieri, che ne condividono le finalità e i principi ispiratori e che contribuiscano all'attività dell'Associazione mediante il versamento in denaro di una quota associativa annuale fissata dal Consiglio direttivo.

La domanda di ammissione avviene attraverso la compilazione e consegna di un apposito modulo. Nel momento in cui riceve conferma dell'ammissione, il richiedente acquisisce la qualifica di socio.

L'eventuale rigetto della domanda di associazione deve essere motivato e comunicato all'interessato in forma scritta. In tale caso l'interessato ha facoltà d'inoltrare la propria domanda di associazione all'assemblea dei soci ordinari, che delibera in proposito. Le decisioni dell'assemblea dei soci sono definitive e inappellabili.

- 2. L'associazione fornirà, a seguito del pagamento della quota associativa annuale, una tessera sociale che avrà validità annuale. L'anno sociale coincide con l'anno solare.

All'atto dell'adesione, ogni partecipante approva, unitamente allo Statuto, anche l'eventuale Regolamento interno dell'Associazione.

- 3. I soci hanno il dovere di difendere sempre il buon nome dell'associazione e di osservare le regole dettate dalle istituzioni e da associazioni alle quali l'associazione stessa aderisce.

- 4. E' fatto divieto di utilizzo del materiale appartenente o in uso all'associazione senza specifico consenso del Consiglio Direttivo. E' fatto, inoltre, divieto al socio di utilizzare i dati sensibili che appartengono alla gestione e alle attività dell'Associazione senza consenso del Consiglio Direttivo e comunque in ossequio alla normativa sulla privacy.

- 5. E' prevista una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della



partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

6. La quota associativa non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabile.

b. Le tipologie dei Soci

1. Pur nell'uguaglianza di obblighi e diritti i soci si distinguono in:

1. *soci fondatori*: coloro che hanno costituito l'Associazione.

2. *soci onorari*: coloro che - per aver contribuito economicamente o con il proprio prestigio personale o con attività in favore dell'Associazione stessa - ne sostengono lo scopo e la valorizzazione. La qualifica di socio onorario è proposta dal Consiglio Direttivo e approvata dall'Assemblea.

3. *soci ordinari*: coloro che si impegnano nell'Associazione coerentemente con le sue finalità e che possono essere sia promotori, sia fruitori di attività sociali.

c. Diritti ed Obblighi dei soci

1. Tutti i soci in regola con il versamento delle quote associative, ed iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, partecipano alle assemblee con diritto di voto e possono essere eletti alle cariche sociali.

2. Hanno, altresì, diritto di usufruire di tutti i servizi gratuitamente offerti dall'Associazione e di partecipare alle attività sociali secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

3. A copertura dei costi delle iniziative programmate e promosse dall'Associazione possono contribuire i soci.

4. L'associazione si riserva di prendere in considerazione le domande di adesione dotate dei seguenti requisiti:

a) condivisione di ideali, finalità e principi dell'Associazione;

b) sottoscrizione del presente statuto e del regolamento interno in allegato, in tutte le loro parti.

5. I soci hanno l'obbligo di osservare lo statuto e di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione.

6. Sono, inoltre, tenuti a contribuire alla vita dell'Associazione con le quote annuali di adesione stabilite dal Consiglio Direttivo all'inizio di ogni anno sociale. Le quote vengono stabilite sulla base dei programmi sociali. I soci onorari possono essere dispensati dal versamento della quota associativa.

7. Non è ammessa la trasferibilità e la rivalutazione delle quote e dei contributi associativi. Ai soci compete il rimborso delle spese varie regolarmente documentate e il pagamento di eventuali prestazioni, approvate in sede di bilancio preventivo. Tutti i soci devono sottoscrivere la tessera associativa, che verrà rinnovata ogni anno.

d. Revoca e recesso della qualifica di socio

1. La qualifica di socio si perde per dimissioni volontarie, espulsione, morosità, morte.
2. Il socio può essere espulso quando ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o morali all'Associazione.
3. La morosità interviene quando il socio non versa la propria quota associativa annuale.
4. L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, dopo aver ascoltato il socio interessato, che può comunque proporre ricorso all'assemblea dei soci.
5. E' garantita al socio la possibilità di recedere dall'associazione senza onere alcuno.
6. La perdita, per qualsiasi causa, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Art. 5

Organi dell'Associazione

1. Gli organi sociali dell'Associazione sono:
 - L'Assemblea dei soci
 - Il Presidente
 - Il Consiglio Direttivo
 - Il Collegio dei revisori, se nominato

Art. 6

Assemblea dei soci

1. L'Assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in riunioni ordinarie e straordinarie. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione solo i soci in regola con il versamento della quota annuale. Ogni socio potrà rappresentare al massimo un altro socio. Vale l'eleggibilità libera degli organi amministrativi e direttivi ed il principio del voto singolo.
2. Essa si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il

Presidente lo ritenga necessario.

3. La convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, deve essere effettuata almeno 7 giorni prima della data della riunione mediante comunicazione scritta ai soci e affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative e/o informazione sulla pagina web, e comunque, con qualsiasi mezzo che possa comprovare l'avvenuto ricevimento dell'avviso di convocazione (raccomandata, raccomandata a mano, fax, posta elettronica,). In caso di particolare urgenza l'Assemblea può essere convocata mediante l'invio di mail o fax entro il terzo giorno precedente l'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.
4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo. In sua mancanza l'Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea. Delle riunioni dell'Assemblea si redige verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
5. In prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati. In seconda convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, salvo i casi in cui sono richieste maggioranze qualificate. L'assemblea ha i seguenti compiti:
 - a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - c) approva il bilancio consuntivo e preventivo;
 - d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - e) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - g) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - h) delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo e sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
 - i) deliberare sulle direttive di ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da

svolgere;

6. L'Assemblea straordinaria è costituita in prima convocazione con la presenza di almeno i due terzi dei soci e in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei soci e delibera in entrambi i casi con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'assemblea straordinaria delibera su ogni argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.
7. L'assemblea straordinaria delibera, altresì, nei casi di modifica dello statuto o scioglimento dell'associazione.
8. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 7

Il Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione. A lui spetta la firma e la rappresentanza di fronte a terzi e in giudizio, resta in carica quattro anni ed è rieleggibile.
2. Assume le iniziative necessarie per la realizzazione del programma definito dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea dei Soci, nonché le iniziative autonome che in casi di urgenza si rivelassero necessarie. Di queste ultime iniziative verranno immediatamente informati gli altri membri del Consiglio Direttivo, cui spetta, nella prima riunione successiva, la valutazione e la ratifica.
3. Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci. In caso di assenza od impedimento del Presidente, la rappresentanza e la firma spettano al Vice Presidente vicario.
4. Il Presidente, che è anche il presidente dell'Assemblea, è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei propri componenti, per le elezioni successive all'atto costitutivo.

Art. 8

Il Vice Presidente Vicario

1. Il Vice Presidente Vicario, eletto dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, sostituisce il Presidente nel caso in cui questi sia temporaneamente impedito a svolgere le sue funzioni ed in quelle mansioni nelle quali viene espressamente delegato dallo stesso; nell'espletamento di tale incarico svolge tutte le funzioni proprie del Presidente.

Art. 9



Il Tesoriere e il Segretario

1. Il Segretario e il Tesoriere, eletti dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente il quale assegna a ciascuno specifiche competenze, curano l'esecuzione delle deliberazioni del Presidente, del Consiglio Direttivo, redigono i verbali delle riunioni, attendono alla corrispondenza.
2. Provvedono all'amministrazione ed alla gestione dei beni e delle attività dell'Associazione secondo le disposizioni del Consiglio Direttivo.
3. Il Tesoriere, in particolare, ha la responsabilità contabile dell'Associazione e cura la regolare tenuta della contabilità e dei relativi documenti, predisponendo il rendiconto preventivo e consuntivo e la relazione sullo stesso da sottoporre al Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta, altresì, garantire che i mezzi economici dell'Associazione vengano usati esclusivamente per le attività consentite dallo statuto. Con delibera del Consiglio Direttivo viene prevista apposita autorizzazione inerente all'operatività sul conto corrente dell'Associazione.
4. Il Segretario ha la cura amministrativa dell'Associazione e coadiuva il Presidente ed il Consiglio nelle sue funzioni. Il Segretario riceve, altresì, le adesioni all'Associazione, redige e firma, unitamente al Presidente, i verbali del Consiglio Direttivo.
5. Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono eventualmente essere assunte dalla medesima persona.

Art. 10

A. Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri tra 3 e 7 tra i quali vengono eletti il Presidente, il Vice-Presidente, il Tesoriere e il Segretario.
2. L'Assemblea Generale dei Soci può decidere di aumentare o diminuire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo in base al numero complessivo degli iscritti all'Associazione.
3. Il Consiglio Direttivo scade con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio successivo alla sua nomina ed i suoi membri sono rieleggibili.
4. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti e in sua assenza il Consiglio convoca nel più breve tempo possibile l'assemblea per l'elezione del nuovo consigliere. I componenti così nominati decadono con gli altri componenti.
5. Il Consiglio viene convocato dal Presidente almeno due volte l'anno, nonché ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno e/o ne venga fatta motivata richiesta da almeno due terzi dei suoi componenti.
6. La seduta del Consiglio Direttivo è valida con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi

membri e delibera a maggioranza dei presenti.

7. In caso di parità il voto del Presidente è da considerarsi doppio.
8. Le sedute del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si deve dare atto nei relativi verbali:
 - che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione, oggetto di verbalizzazione;
 - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
9. Verificandosi i presupposti di cui al precedente articolo, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.
10. Di ogni riunione viene redatto, a cura del Segretario, apposito verbale. Il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

B. Funzioni del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo:

- a) elegge nel proprio ambito il Presidente e il Vice Presidente;
- b) nomina un Tesoriere e un Segretario, responsabile l'uno dei conti e della custodia del denaro dell'Associazione e l'altro della redazione dei verbali del Consiglio Direttivo;
- c) redige il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
- d) elabora le linee di programma dell'Associazione da sottoporre al parere ed all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- e) redige, all'occorrenza, regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati;
- f) amministra il fondo sociale;
- g) delibera sulle decisioni urgenti assunte dal Presidente;
- h) convoca l'Assemblea, presentando annualmente alla stessa i bilanci ed una relazione dell'attività svolta;
- i) stabilisce i criteri di determinazione delle quote annue di associazione;
- l) delibera sulla ammissione od esclusione dei soci;

m) attua le finalità previste dallo statuto e le decisioni dell'Assemblea dei soci.

Art.11

Comitato scientifico e artistico

1. Il comitato scientifico e artistico, se costituito è composto, da studiosi e artisti di chiara fama scelti anche tra i non soci. Ha il compito di vagliare la qualità delle iniziative e degli eventi promossi dall'Associazione stessa.

Art.12

Patrimonio e mezzi finanziari

1. L'Associazione trae i mezzi per finanziare la propria attività da:

- a. quote e contributi degli associati;
- b. eredità, donazioni e legati;
- c. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici e privati, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d. contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Art. 13

Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 31 marzo successivo alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo provvede alla predisposizione del

rendiconto economico e finanziario che dovrà essere approvato dall'Assemblea dei soci entro il 30 aprile. Il primo esercizio chiude il 31 dicembre 2018.

2. L'eventuale avanzo di gestione è investito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
3. E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 14

Collegio dei Revisori dei Conti

1. L'Assemblea può nominare un Collegio dei Revisori dei Conti, nei modi e nei limiti previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo settore, costituito da tre componenti effettivi o nominare un Revisore Unico. Almeno uno dei componenti deve essere iscritto nel registro dei Revisori Legali di cui alla legge 39/2010; in assenza del Comitato dei Membri Benemeriti il Consiglio Generale nominerà un Revisore unico, obbligatoriamente iscritto nel registro dei Revisori Legali di cui alla legge 39/2010, ;

Il Collegio o il revisore unico, ove applicabile:

- elegge tra i suoi componenti il Presidente, se non è stato nominato dall'Assemblea;
- esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
- agisce di propria iniziativa o su richiesta di uno degli Organi sociali;
- riferisce annualmente con relazione scritta all'Assemblea e al Consiglio Direttivo trascritta nell'apposito libro dei verbali delle riunioni dei Revisori dei Conti.

Art. 15

Regolamento Interno

1. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto saranno previste con regolamento interno predisposto a cura del Consiglio Direttivo e da approvarsi dall'Assemblea dei soci.

Art. 16

Scioglimento

1. In caso di scioglimento per qualunque causa, l'Assemblea dei soci delibererà la devoluzione del patrimonio sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, e, quando sarà attivo, previo

parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, D. Lgs. n. 117 del 03 luglio 2017 (Codice del Terzo Settore). Il patrimonio sociale, salva diversa destinazione imposta dalla legge, sarà devoluto ad altri enti del terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 17

Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alle norme del D.Lgs 117/2017 "Codice del terzo Settore" e al Codice Civile.



Bruno Indaco



